

BVGer D-4633/2024 vom 10. Januar 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4633_2024

FR: TAF D-4633/2024 du 10 janvier 2025

IT: TAF D-4633/2024 del 10 gennaio 2025

Regeste

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è respinto.

E. 2

Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dai ricorrenti l'8 agosto 2024.

E. 3

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

E. 12

aprile 2024 consid. 7.3; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che, nel caso di specie, le autorità turche hanno già dimostrato una chiara intenzione e volontà di proteggere la ricorrente e i propri figli, emanando, su denuncia della stessa, una decisione di allontanamento nei confronti dell'ex marito a gennaio 2024; che a seguito di tale decisione, non sarebbe più accaduto nulla; che l'ex marito si sarebbe limitato a condurre due volte il suo autoveicolo nei pressi dell'abitazione familiare; che, in tali occasioni, l'interessata l'avrebbe unicamente visto in lontananza e avrebbe ignorato dove si stesse dirigendo; che ella non l'avrebbe infatti più incontrato in

D-4633/2024 Pagina 7 modo ravvicinato da dicembre 2022; che la sensazione secondo cui degli individui l'avrebbero seguita per conto dell'ex marito è una mera supposizione della ricorrente non corroborata da elementi probatori agli atti; che non risulta pertanto sussistere un pericolo concreto ed imminente per gli interessati; che, nella presente fattispecie non vi sono inoltre motivi per discostarsi dal summenzionato principio secondo cui alle autorità turche è riconosciuta una capacità di protezione nel contesto di episodi di violenza domestica; che non sussistono elementi seri e concreti, indicanti che le autorità turche non sarebbero in grado o non vorrebbero proteggere la ricorrente e i figli dalle minacce rispettivamente dell'ex marito e padre; che, in conclusione, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, infine, le persecuzioni lamentate dalla ricorrente unicamente in sede ricorsuale, in ragione dell'appartenenza all'etnia curda e in relazione al reato di propaganda politica contraria al governo da lei commesso sono circostanze mai sollevate in

sede di audizione e prive di ogni riscontro documentale agli atti; che tali censure sembrano essere state sollevate ai meri fini di causa e vengono pertanto integralmente respinte, che, per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,

D-4633/2024 Pagina 8 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrl in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrl), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenze del TAF D-5491/2023 del 14 ottobre 2024 consid. 6.4.2; D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2; D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e ■■■rnak (cfr.

D-4633/2024 Pagina 9 sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8 [sentenza di riferimento]), che dagli atti emerge che il loro allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui essi godono in Patria di una so-

lida rete familiare; che, prima dell'espatrio, essi vivevano presso i genitori della ricorrente in un'abitazione di proprietà di questi ultimi; che la madre vanta inoltre una formazione scolastica liceale e ha maturato esperienza lavorativa dopo il divorzio; che l'interessata è giovane e agli atti non risultano validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario (cfr. atti SEM n. 35/3, 36/4, 37/4, 38/3, 39/4 e 41/4), rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che i figli godono di buona salute; che, ad ogni modo, se i ricorrenti dovessero necessitare in futuro di cure, anche dal profilo psichiatrico, essi potranno senz'altro ottenerle in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D- 3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, adossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese

D-4633/2024 Pagina 10 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato l'8 agosto 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4633/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dai ricorrenti l'8 agosto 2024. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.